



## S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

SPETT.LE  
AD LOGISTICA SRL  
VIA SPINETA, 47  
84091 BATTIPAGLIA (SA)

**OGGETTO: G.P. 07/SAPNA/2017 – TRASPORTO DI RIFIUTI PRESSO SITI ED IMPIANTI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO UBICATI NELLA REGIONE CAMPANIA (CER 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03)  
COMUNICAZIONI EX ART. 76, COMMA 5, DEL D. LGS. 50/2016**

In riferimento alla gara in oggetto si rappresenta che durante la seduta pubblica telematica del 20.09.2017, avente ad oggetto la comunicazione degli esiti delle verifiche condotte dal seggio in seduta riservata con riferimento alle integrazioni documentali richieste, il seggio, tra l'altro, ha rilevato che la documentazione trasmessa dall'impresa in indirizzo non può essere valutata positivamente.

In particolare, il seggio ha preso atto che il concorrente ha sostenuto che l'ente certificatore I.I.C.Q., ovvero il soggetto che ha rilasciato le certificazioni di qualità versate per la partecipazione alla presente procedura di gara, è accreditato da Veritas che a sua volta è un organismo di accreditamento federato F.I.O.D.A. che "aderisce e si uniforma" alla direttiva EA ed allo IAF "facente parte degli enti firmatari nel 1998 del MLA". A dire del concorrente, F.I.O.D.A rientrerebbe "negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale".

Sul punto il seggio ha verificato, mediante consultazione del portale ACCREDIA ([http://www.accredia.it/UploadDocs/2474\\_EA\\_MLA\\_Scopes\\_and\\_Signatories\\_EA\\_01\\_08\\_2012\\_.pdf](http://www.accredia.it/UploadDocs/2474_EA_MLA_Scopes_and_Signatories_EA_01_08_2012_.pdf)), che tra gli organismi firmatari degli accordi multilaterali e bilaterali (MLA) non figuravano né la Veritas, né la F.I.O.D.A. Alle medesime conclusioni il seggio è giunto consultando il portale istituzionale della I.A.F. ([http://www.iaf.nu/articles/Accreditation\\_Body\\_Members\\_by\\_Name/52](http://www.iaf.nu/articles/Accreditation_Body_Members_by_Name/52)) dove tra i membri del forum internazionale di accreditamento non figurano né la Veritas, né la F.I.O.D.A.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la produzione della "determina n. 975-17" della F.I.O.D.A. con cui viene attestato che la Veritas "è abilitata ad operare in conformità ... al regolamento UE 765/2008 ..." e della "delibera n. 831/17" della Veritas con la quale viene "attestato l'accREDITamento e la conformità al Regolamento UE 765/2008 da parte di I.I.C.Q." non dimostrano che i sopra citati enti sono abilitati a rilasciare certificazioni valide ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 50/2016.

Il seggio ha preso, altresì, atto che, con riferimento alla disciplina in materia di norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale, il concorrente ha citato alcune pronunce giurisprudenziali relative all'applicazione del disposto normativo di cui agli art. 43 e 44 del D. Lgs. 163/06. Tali sentenze si riferivano all'onere della stazione appaltante di accertare l'implementazione, da parte

del concorrente, di procedure atte a garantire la qualità anche in assenza delle relative certificazioni rilasciate da enti accreditati.

Sul punto il seggio ha osservato che le pronunce giurisprudenziali riportate nelle controdeduzioni della AD Logistica Srl facevano riferimento ad un disposto normativo ormai abrogato e non più applicabile alla fattispecie qui in esame. Infatti, se le disposizioni di cui agli abrogati artt. 43 e 44 del D. Lgs. 163/06 prevedevano la possibilità che le stazioni appaltanti ammettessero altre prove dell'implementazione di sistemi di qualità da parte dei concorrenti ai pubblici appalti, il legislatore del 2016 ha limitato la possibilità di ammettere prove alternative dell'applicazione di misure equivalenti di garanzia della qualità solo al caso in cui gli operatori economici siano in grado di dimostrare l'impossibilità di ottenere i certificati, rilasciati da enti accreditati, entro i termini richiesti dalle stazioni appaltanti ponendo in capo all'operatore economico l'onere della dimostrazione che tali misure soddisfino le norme di garanzia della qualità richieste.

La AD Logistica Srl non ha prodotto alcuna relazione comprovante i motivi per i quali la stessa non aveva potuto ottenere i certificati rilasciati da un ente certificatore accreditato ACCREDIA ovvero da ente certificatore accreditato presso un organismo di certificazione firmatario degli accordi MLA.

Per tutto quanto sopra riportato l'operatore economico AD Logistica Srl non è in possesso del requisito inerente le certificazioni di qualità richieste nel bando e, quindi, per tale motivazione è escluso dalla presente procedura di gara.

La presente comunicazione è inviata ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Andrea Abbate*

